

FAQ SULLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UE



VERSIONE DEL 17 NOVEMBRE 2025



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI SICUREZZA E RESILIENZA

PREMESSA

Il presente documento raccoglie le principali domande e risposte relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, con particolare attenzione alle misure di prevenzione, rilevamento e contrasto delle frodi. L'obiettivo è fornire informazioni chiare, aggiornate e facilmente consultabili per favorire la trasparenza e la corretta gestione delle risorse comunitarie.

ARGOMENTI	N. FAQ
CONTROLLI SUL CONFLITTO DI INTERESSE	1-6-7-8-9- 10- 11-13
MODALITA' DI PUBBLICAZIONE/ARCHIVIAZIONE ESITI CONTROLLI	2
RILEVAZIONE TITOLARITA' EFFETTIVA SOGGETTI PRIVATI	5
STRUMENTI DI CONTROLLO PER ENTI PRIVATI NON TENUTI AL RISPETTO DEL CODICE DEGLI APPALTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	3-4
CONTROLLI SUI BANDI A CASCATA (BAC)	14
APPLICABILITA' CODICE DEGLI APPALTI PER GLI OPERATORI ESTERI	12
GARANZIE FINANZIARIE*	15-25

**Le risposte fornite in materia di garanzie finanziarie sono tratte dalla Comunicazione congiunta Anac, Banca d'Italia e IVASS del 18-07-2025, che fornisce alle Pubbliche amministrazioni e altri beneficiari indicazioni su come verificare se un operatore è autorizzato al rilascio di garanzie e polizze fideiussorie e su come individuare casi di garanzie e polizze false.*

- 1) **In merito al controllo a campione relativo alla dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, l'Hub è tenuto a effettuarlo esclusivamente sulle proprie procedure oppure anche su una percentuale campionata delle procedure rendicontate da spoke e affiliati tramite la piattaforma AtWork?**

I controlli a campione in materia di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse del Titolare effettivo devono essere espletati da parte della Stazione appaltante nell'ambito di tutte le procedure di evidenza pubblica disciplinate dal vigente Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 36/2023, quindi congiuntamente da parte degli *HUB* e dagli *Spoke/affiliati/partner*, a seconda delle procedure di cui sono rispettivamente titolari. I controlli di cui trattasi vanno espletati in fase di aggiudicazione della gara, nei confronti del Titolare effettivo dell'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione.

- 2) **La documentazione ottenuta a seguito dei controlli, come ad esempio il certificato di stato di famiglia, deve essere caricata all'interno della piattaforma nei codici di procedura corrispondenti oppure conservata dall'Hub per eventuali controlli futuri?**

La documentazione deve essere conservata agli atti e messa a disposizione in caso di Audit esterni, senza necessità di caricarla nei Sistemi informativi locali (SIL) dedicati.

- 3) **Gli Enti privati non tenuti all'applicazione del Codice degli Appalti devono procedere comunque alla compilazione del format di "Check list per la verifica delle procedure di appalto (d.lgs. 36/2023)"?**

Come specificato in occasione di altri riscontri forniti tramite FAQ consultabili all'interno del portale istituzionale del MUR e/o all'interno dei Sistemi informativi Locali (SIL) aventi ad oggetto le modalità di compilazione delle Check-List allegate alle Linee guida per la rendicontazione dedicate alle misure PNRR, si specifica che anche per i Soggetti non tenuti al rispetto del Codice degli appalti pubblici vige l'obbligo di compilare il modello di "Check-List per la verifica delle procedure di appalto (D.lgs. 36/2023)", limitatamente ad alcune sezioni. Per le sezioni non pertinenti potrà essere indicata la dicitura "N.A."

In ordine alla non applicabilità del Codice degli appalti ai soggetti privati si rimanda alle precisazioni contenute nella FAQ n. 14.

4) Nella valutazione del rischio connesso alla tipologia di procedimento (es. affidamento diretto; procedura negoziata) come si possono applicare le categorie del Codice Appalti alle procedure seguite dai Partner Privati che non sono tenuti al rispetto del Codice Appalti?

Le procedure poste in essere dai partner privati in relazione alle classi di rischio, possono essere assimilate ad affidamenti diretti, trattandosi di scelte operate in assenza di una procedura di evidenza pubblica e/o di selezione comparativa tra diversi offerenti. Pertanto, l'affidamento diretto rientra nella categoria più rischiosa per cui è necessario svolgere i controlli sostanziali in materia di assenza di conflitto di interesse.

5) Quale format sulla comunicazione della Titolarità effettiva devono compilare i Soggetti privati?

È onere del Soggetto titolare della procedura acquisire le informazioni sulle Titolarità effettive del Soggetto giuridico aggiudicatario del servizio. In tal caso, in presenza di un aggiudicatario del servizio di natura giuridica privata (ad es. società di consulenza), questi sarà tenuto a fornire le informazioni sul titolare effettivo sulla base del format di "*Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva per enti privati*" di cui all'Allegato 2 della Circolare attuativa prot. 1706 del 14/11/2024 recante "indicazioni operative per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione".

6) Con riferimento al controllo sulle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi di tipo "parentale", la circolare n. 1706/2024 recante "indicazioni operative per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione" prevede di "verificare i rapporti e le relazioni personali, rapporti di parentela dei soggetti dichiaranti coinvolti nella procedura se riconducibili al titolare effettivo dell'operatore destinatario della proposta di aggiudicazione". Al riguardo, il controllo va fatto sui "soggetti dichiaranti coinvolti nella procedura" (es. RUP, il direttore del Dipartimento, il responsabile scientifico del progetto) nei confronti del solo titolare effettivo e non dei suoi familiari?

Si conferma che tale controllo va effettuato unicamente tra il personale dell'Ente coinvolto nella procedura di gara e il Titolare effettivo dell'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione, senza la necessità di estendere obbligatoriamente il controllo anche ai familiari dello stesso.

7) L'attività di controllo circa il conflitto di interesse può essere assolta tramite dichiarazione e controllo dello stato di famiglia del RUP piuttosto che sul T.E. del soggetto affidatario?

Sì, può essere assolta tramite l'acquisizione della dichiarazione ed il successivo controllo della stessa attraverso certificati anagrafici (es. certificato storico dello stato di famiglia) del RUP .

In merito, si ritiene utile precisare che i controlli sostanziali PNRR da parte dei Soggetti attuatori sull'insussistenza del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento da questi esperite vanno effettuati in relazione a tutti i soggetti (personale sia interno che esterno alla Stazione Appaltante) che, a vario titolo, hanno preso parte alla procedura di affidamento e, quindi, non soltanto in relazione al RUP.

Infine, si ricorda che tali controlli sostanziali (ulteriori rispetto a quelli formali, consistenti nella "mera" acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto d'interessi da parte di tutti i soggetti interessati e nella verifica della loro correttezza formale), devono essere effettuati con modalità "a campione" esclusivamente per le procedure che sono ritenute più rischiose sulla base dell'analisi di rischio svolta dal MUR, così come riportata nella Circolare attuativa prot. 1706

del 14/11/2024 recante “indicazioni operative per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione”, nonché delle eventuali ulteriori analisi autonomamente svolte dai Soggetti attuatori stessi,.

- 8) Per il controllo sulle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi relativi a possibili incarichi, la circolare n. 1706/2024 prevede di "verificare gli impieghi o partecipazioni a società di persone e/o di capitali negli ultimi 3 anni dei soggetti dichiaranti coinvolti nella procedura se riconducibili al titolare effettivo dell'operatore destinatario della proposta di aggiudicazione". Anche in questo caso sembrerebbe che il controllo vada fatto rispetto ad eventuali incarichi che i soggetti dichiaranti coinvolti nella procedura abbiano avuto col titolare effettivo dell'aggiudicatario. Come è possibile effettuare questi controlli? Più semplice potrebbe essere il controllo in merito a possibili incarichi del titolare effettivo nel nostro Ente (attraverso la consultazione della piattaforma anagrafe prestazioni).**

Si conferma la possibilità di effettuare i controlli in questione connessi alla verifica degli eventuali rapporti di natura subordinata o di incarichi di consulenza conferiti negli ultimi 3 anni dall’Ente procedente al Titolare effettivo dell’operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione, per il tramite della Piattaforma Anagrafe delle prestazioni- Perla PA, o nella versione open data attraverso il portale <https://consulentipubblici.dfp.gov.it/>.

Possono essere anche consultati i dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del soggetto pubblico o privato (se assoggettato al d.lgs. 33/2013).

Per quanto riguarda la verifica delle partecipazioni a società di persone e/o di capitali, sempre in ordine ai controlli sul conflitto di interesse tra i Titolari effettivi e i Soggetti coinvolti nella procedura di gara presso l’Ente procedente, si suggerisce invece la consultazione della piattaforma Telemaco di Infocamere per accedere ai documenti del Registro delle Imprese.

- 9) Quale soglia di campionamento deve essere utilizzata ai fini del controllo sostanziale sul conflitto di interesse nell’ambito delle procedure di gara, in caso di più procedure PNRR espletate e appartenenti alla medesima classe di rischio rispetto a cui è necessario svolgere i controlli aggiuntivi sul titolare effettivo? Il campione applicato va riferito alle sole procedure PNRR gestite dalla stazione appaltante, ovvero è riferibile a tutte le procedure gestite dalla stazione appaltante anche non finanziate dal PNRR?**

A titolo indicativo, secondo quanto emerso da un recente confronto con l’Ispettorato generale del MEF-RGS, è possibile individuare un campione del 5% sulle procedure, qualora siano presenti più procedure di gara appartenenti ad una medesima classe di rischio e su di esse debbano essere svolti i controlli sostanziali aggiuntivi richiesti dal PNRR.

Si precisa che il campione è da riferirsi alle sole procedure di evidenza pubblica afferenti all’attuazione dei progetti finanziati dal PNRR. È in ogni caso rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante l’individuazione di una diversa percentuale di campionamento in modo proporzionale al rischio, a fronte di autonome attività di mappatura e analisi.

- 10) Riguardo alle pubblicazioni di articoli scientifici, in modalità peer review, considerato che la scelta del contraente (rivista scientifica su cui pubblicare l’articolo) è per sua natura caratterizzata da considerazioni di tipo scientifico, si chiede conferma che, non trattandosi di procedure soggette a discrezionalità, non si configurino situazioni di conflitto di interesse e che pertanto si debba acquisire esclusivamente la dichiarazione della titolarità effettiva. Si coglie l’occasione per segnalare che molto spesso per l’affidamento del servizio di pubblicazione su riviste scientifiche specializzate con operatori economici esteri, si è impossibilitati a ricorrere alle Piattaforme digitali, in quanto gli editori non avendo sede in Italia, non sono presenti sulle piattaforme in uso presso l’Amministrazione né sono disponibili, anche per difficoltà tecniche, ad iscriversi. Si chiede un parere in merito.**

Si ritiene che, nonostante le peculiarità rappresentate per la procedura in questione, l'Amministrazione/Ente procedente debba comunque provvedere agli adempimenti in materia di Titolarità effettiva e conflitto di interesse, connessi sia alla rilevazione dei Titolari effettivi, sia all'acquisizione delle autodichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte dei Soggetti tenuti al rilascio delle stesse, nonché ai correlati controlli sostanziali di tipo campionario da effettuarsi ai sensi dell'art 71 del D.P.R. 445/2000.

In merito alle criticità rappresentate connesse ai controlli sugli operatori economici esteri, si suggerisce di procedere alle verifiche sostanziali, con modalità alternative all'interrogazione delle Piattaforme digitali in uso presso l'Amministrazione.

- 11) Si conferma che in caso di procedure pari o superiori a 40.000 la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse è resa per il tramite della compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) da parte del Legale rappresentante del soggetto partecipante (implicitamente estendibile anche al titolare effettivo del medesimo soggetto) e invece in caso di procedure inferiori alla predetta soglia può essere rilasciata una DSAN di assenza di conflitto di interesse, non essendo obbligatorio il DGUE? Tale procedura vale sia per gli operatori economici nazionali, sia quelli esteri (UE ed Extra-UE)?**

Si conferma tale modalità, valevole sia per gli operatori nazionali sia per quelli esteri.

- 12) Per gli affidamenti diretti sottosoglia con operatori economici extra UE, qualora la Società non voglia rilasciare la dichiarazione DNSH e/o la dichiarazione sul possesso dei requisiti PNRR (nelle ipotesi in cui sia necessario procedere all'affidamento in quanto solo quell'operatore economico estero è in grado di fornire i prodotti indispensabili per il proseguimento delle attività di progetto) è sufficiente la nostra richiesta? Vale il silenzio-rifiuto?**

In via preliminare, si rappresenta che gli obblighi realizzativi di progetto, seppur connessi a stringenti tempistiche previste, in nessun caso possono giustificare eventuali deroghe o semplificazioni procedurali alla normativa di riferimento applicabile in ordine al possesso dei requisiti e al rispetto delle specifiche condizionalità PNRR, e che i dispositivi di gara devono assicurare di disciplinare adeguatamente. Eventuali deroghe o semplificazioni possono essere adottate esclusivamente se consentite dalla suddetta normativa la cui verifica di compatibilità risiede in capo alla Stazione appaltante che assume la responsabilità in relazione a eventuali profili di illegittimità. Non rileva a tale proposito la circostanza che la stazione appaltante individui un fornitore estero in relazione all'infungibilità e unicità del soggetto in grado di fornire il servizio/bene in questione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa codicistica vigente di cui al D.lgs. 36/2023.

Si evidenzia, al riguardo, che gli operatori esteri che esplicano l'attività nel territorio italiano in virtù di aggiudicazione dell'appalto, sono soggetti per tale attività alla normativa italiana e, pertanto, sono tenuti a presentare tutte le dichiarazioni previste dalla documentazione di gara, ivi comprese quelle specifiche relative alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste e correlate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La mancata presentazione delle dichiarazioni previste giustificerebbe l'esclusione del partecipante dalla procedura/annullamento della gara.

Per quanto di maggiore interesse, la circostanza che l'operatore economico provenga da uno Stato extra UE, non giustifica eventuali deroghe all'applicazione delle previsioni pubblicistiche contenute nel Codice dei contratti pubblici, comportando per le Stazioni appaltanti comunque l'obbligo di adempiervi, eventualmente con alcuni contemperamenti che rispondono al principio di massima concorrenza e che si sostanziano nel riconoscere l'equipollenza di certificazioni e documenti richiesti ai concorrenti, prima, ed ai contraenti, poi.

13) I Soggetti privati, in caso svolgano funzioni di stazione appaltante, come possono effettuare i controlli di competenza sul conflitto di interesse se non possono interrogare le banche dati della PA?

Per appurare l'assenza di conflitto di interesse si deve procedere ad effettuare le verifiche a campione finalizzate a riscontrare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art 71 del D.P.R n. 445/2000, con modalità alternative all'interrogazione delle banche dati.

14) I bandi a cascata sono da ritenersi affidamenti ai sensi del codice degli appalti? Nella valutazione del rischio connesso alla tipologia di procedimento (e.g. affidamento diretto; procedura negoziata; ecc.) come si possono applicare le categorie del Codice Appalti ai Bandi a cascata? L'attività di controllo è dovuta per le erogazioni tramite Bandi a cascata?

In via preliminare si osserva che, nei molteplici avvisi in ambito PNRR emanati da questo Ministero, i bandi a cascata possono essere emanati solo da *Spoke* di natura pubblica, pertanto, già sotto tale profilo, si ritiene in via generale applicabile il Codice Appalti.

Invero, rientrano certamente nell'ambito soggettivo di applicazione del Codice Appalti gli affidamenti effettuati da soggetti di natura pubblica come le Università pubbliche o Enti pubblici di ricerca, ovvero le Società costituite ex D.lgs. 175/2016.

Con riferimento ad un profilo oggettivo, al fine della riconducibilità di tali affidamenti nell'ambito di applicazione del Codice Appalti occorrerà, di volta in volta, avere riguardo all'oggetto dell'affidamento, al fine di verificare che essi non abbiano ad oggetto affidamenti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice Appalti, ex art. 135 D.lgs. 36/2023.

In conclusione, nella valutazione del rischio dovrà farsi di volta in volta riferimento alla tipologia di procedimento (e.g. affidamento diretto, procedura negoziata, ecc.) che il Soggetto di natura pubblica ha scelto sin dalla fase della decisione a contrarre, così come rappresentato nell'Allegato 4 "*Clusterizzazione rischio procedure di gara PNRR*" alla Circolare attuativa prot. 1706 del 14/11/2024 recante indicazioni operative in merito alle attività di competenza dei Soggetti attuatori degli interventi finanziati a valere sulla Missione 4, Componenti 1 e 2 del PNRR in materia di titolarità effettiva, conflitto di interessi e doppio finanziamento.

Con riferimento all'ambito dei controlli, si rappresenta che il controllo va espletato, in forma di autocontrollo, utilizzando le Check-List aventi ad oggetto la verifica delle procedure di appalto di cui al D.lgs. 36/2023, allegate alle Linee guida per la rendicontazione dedicate alla specifica misura, che includono anche specifici elementi di verifica sulla tutela degli interessi finanziari dell'Ue. In questo modo la stazione appaltante, ripercorrendo i vari punti di controllo, è agevolata nella predisposizione di tutti gli atti essenziali ai fini della successiva valutazione del Ministero circa la correttezza e la regolarità della procedura esperita.

15) Quali garanzie fideiussorie possono essere rilasciate alle PA?

Secondo la normativa bancaria e assicurativa, le garanzie nella forma di fideiussioni e polizze fideiussorie possano essere validamente rilasciate solo da alcune categorie di operatori finanziari, autorizzati secondo la propria disciplina di settore. Nello specifico si tratta di:

- banche;
- intermediari finanziari non bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario ("Intermediari 106");
- confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario ("confidi maggiori");
- imprese di assicurazione, purché abilitate all'esercizio del ramo cauzioni (art. 2 del d.lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni private).

Le Autorità di vigilanza, Banca d'Italia e IVASS, curano la tenuta di albi ed elenchi dei soggetti autorizzati.

Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, interviene specificamente sull'argomento di cui trattasi con la finalità di semplificare l'accesso ai finanziamenti pubblici attinenti alle attività di ricerca per tutti quei soggetti giuridici di diritto privato che ricevono dall'Amministrazione risorse a titolo di “funzionamento ordinario”.

Nello specifico, il comma 4 della richiamata disposizione prevede che “le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al “funzionamento ordinario”.

16) Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da una banca italiana?

Se un soggetto si qualifica come “banca” e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nell'albo delle banche, consultabile sul sito della Banca d'Italia. È possibile verificare l'iscrizione nella sezione “Banche” o anche cliccando in alto a destra su “Ricerca storica/avanzata” e inserendo la denominazione della banca o il codice meccanografico di 4 cifre. Tale codice è anche noto come codice ABI e viene indicato dalle banche nelle comunicazioni ufficiali, insieme alla denominazione sociale.



Bisogna accertarsi anche che non vi siano annotazioni relative a provvedimenti di liquidazione, di revoca della licenza bancaria o di cancellazione dall'albo, soprattutto se si usa la funzione “ricerca storica/avanzata”.

17) Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da una banca estera?

Per sapere se una banca estera è legittimata a operare in Italia, deve risultare iscritta nell'albo delle banche consultabile sul sito della Banca d'Italia.

In questo caso si può ricercare la banca cliccando a sinistra sulla sezione “Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia”; attraverso la funzione “Ricerca storica/Ricerca avanzata”, selezionando la maschera “Ricerca avanzata negli albi ad una data” è possibile impostare la ricerca per la nazionalità della banca.

Inoltre, bisogna verificare che nella scheda “Attività autorizzate/notificate” sia presente la voce il “Rilascio garanzie e impegni di firma”.

Inoltre, sul registro dell'European Banking Authority (EBA), sezione “Credit institution”, si può verificare il Paese dell'UE o dello Spazio Economico Europeo che ha rilasciato l'autorizzazione o in cui sono insediate le succursali.

18) Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un intermediario finanziario italiano?

Un soggetto non bancario che si qualifica come “Intermediario finanziario” e ha sede legale in Italia, deve essere iscritto all'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario ed essere autorizzato al rilascio di garanzie.

È possibile verificare se un intermediario finanziario è abilitato a prestare garanzie nell'apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, pubblicato sul sito della Banca d'Italia.

Si ricorda che le società fiduciarie, pure iscritte nella sezione dell'albo ex art. 106 TUB, e gli operatori di microcredito non possono rilasciare garanzie.

19) Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un intermediario finanziario estero?

Anche gli intermediari finanziari non bancari con sede legale all'estero possono rilasciare fideiussioni in Italia. Per verificare se un intermediario finanziario estero è abilitato al rilascio di garanzie, bisogna consultare gli albi e elenchi di vigilanza, sezione "Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia" e controllare che nella scheda delle "Attività autorizzate/notificate" sia presente la voce "Rilascio garanzie e impegni di firma".

20) Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un Confidi?

Quando il soggetto che presta la fideiussione si qualifica come confidi, questo deve essere iscritto nell'albo degli intermediari ex art. 106 del TUB ed essere abilitato a rilasciare fideiussioni nei confronti del pubblico. I confidi iscritti a tale albo sono detti "confidi maggiori".

È possibile verificare se un confidi maggiore è abilitato a prestare garanzie per appalti nell'apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, pubblicato sul sito della Banca d'Italia.

Invece, i cosiddetti "confidi minori", pur svolgendo attività di natura finanziaria, non sono iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB ma nell'elenco tenuto dall'Organismo Confidi Minori (OCM) e non sono autorizzati al rilascio di fideiussioni a beneficio delle P.A.



Pertanto, se il soggetto confidi proponente la garanzia è iscritto nell'elenco tenuto dall'Organismo Confidi Minori (OCM) oppure dichiara di essere iscritto nell'elenco ex art. 155, co. 4, TUB, precedentemente tenuto dalla Banca d'Italia ed oggi dismesso, il soggetto non è autorizzato a rilasciare garanzie nei confronti della PA o di terzi. È opportuno, in tal caso, segnalare il soggetto all'OCM tramite i riferimenti presenti sul sito web dell'Organismo.

21) Quali controlli si possono compiere quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa assicurativa italiana?

Se un soggetto si qualifica come "impresa di assicurazione" e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nel Registro delle imprese di Assicurazione (c.d. RIGA) consultabile sul sito dell'IVASS. È possibile verificare l'iscrizione inserendo la denominazione della impresa.

Sul sito di IVASS è anche possibile verificare direttamente, nella sezione in Home page dedicata alle "Garanzie finanziarie per le P.A." le imprese di assicurazione italiane abilitate ad operare nel ramo Cauzioni, censite nell'apposito elenco, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall'art. 106, comma 3 del Codice degli appalti.

Si ricorda che le Società di Mutuo Soccorso non sono soggetti vigilati dall'IVASS e non sono autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie.



L'assenza della denominazione negli elenchi sopra indicati indica la mancata autorizzazione a esercitare nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la denominazione indicata nella polizza compare eventualmente nell'Elenco sul sito IVASS degli "avvisi imprese non autorizzate o non abilitate", consultabile nei Quick links della sezione "Per i consumatori". Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questa lista, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative.

Si suggerisce, inoltre, di verificare anche l'elenco degli avvisi dei casi di contraffazione, anch'esso consultabile nel Quick link della sezione "Per i consumatori".

22) Quali controlli si possono compiere quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa assicurativa estera?

Anche le imprese di assicurazione estere, purché risultino abilitate a operare in Italia secondo il cosiddetto passaporto europeo, possono rilasciare polizze fideiussorie a garanzia di appalti e finanziamenti pubblici. Per sapere se una compagnia estera è legittimata a operare in Italia, si può consultare il Registro delle imprese (RIGA) sul sito dell'IVASS.

Se una compagnia assicurativa indica come sede un Paese estero, nella sezione "Garanzie finanziarie per la P.A." in Home page del sito IVASS occorre consultare direttamente anche l'elenco delle imprese estere abilitate al Ramo Cauzione, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall'art. 106, comma 3 del Codice degli appalti.

Se non è indicata alcuna modalità, significa che l'impresa non ha comunicato all'IVASS nessuna modalità. Si suggerisce in tal caso di contattare l'IVASS a ivass@pec.ivass.it

Inoltre, sul registro dell'European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), è possibile verificare il Paese dell'UE o dello Spazio Economico Europeo dove ha sede l'impresa estera e che ha rilasciato l'autorizzazione.



Se non si rinviene la denominazione della compagnia negli elenchi sopra indicati, vuol dire che la stessa non è autorizzata/abilitata a esercitare in Italia nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la medesima denominazione compare eventualmente nell'elenco pubblicato sul sito IVASS degli "avvisi imprese non autorizzate o non abilitate", consultabile nei Quick links della sezione "Per i consumatori". Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questo elenco, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative.

Si suggerisce, inoltre, di verificare anche l'elenco degli avvisi dei casi di contraffazione, anch'esso consultabile nei Quick links della sezione "Per i consumatori".

Dopo aver svolto i necessari approfondimenti, se residuano dubbi e non si è riusciti ad avere conferma della validità della garanzia, è possibile scrivere all'IVASS (ivass@pec.ivass.it).

23) Quali controlli si possono compiere quando sulla polizza fideiussoria compare anche il nome di un intermediario assicurativo che la ha distribuita (es. broker, agente assicurativo, ecc.)?

Qualora sulla polizza compaia anche il nome di un soggetto che si qualifica come intermediario o distributore assicurativo (es: broker agente assicurativo...) delle polizze della compagnia, è opportuno verificare che il soggetto distributore sia iscritto nel Registro Unico degli intermediari - RUI, presente sul sito dell'IVASS.

24) Quali controlli si possono compiere quando sulla polizza fideiussoria compare anche il nome di un intermediario assicurativo che la ha distribuita (es. broker, agente assicurativo, ecc.)?

Qualora sulla polizza compaia anche il nome di un soggetto che si qualifica come intermediario o distributore assicurativo (es: broker agente assicurativo...) delle polizze della compagnia, è opportuno verificare che il soggetto distributore sia iscritto nel Registro Unico degli intermediari - RUI, presente sul sito dell'IVASS.

25) Cosa si può fare per verificare se la garanzia è falsa o contraffatta?

Oltre alle verifiche sul soggetto finanziario (banca, intermediario 106, confidi o impresa di assicurazione) di cui alle FAQ precedenti, si raccomanda di effettuare alcuni controlli anche sulla garanzia stessa.

Prima di tutto occorre fare attenzione alla presenza nel contratto o nella polizza di marchi e denominazioni sociali che ripropongono, magari con lievi modifiche, quelli di soggetti autorizzati italiani o esteri molto conosciuti.

Può essere utile verificare che gli estremi di identificazione della banca, dell'intermediario finanziario (ad esempio il codice ABI) o della compagnia di assicurazione (ad esempio il codice IVASS) riportati nel contratto o nella polizza siano perfettamente identici a quelli riportati negli albi e negli elenchi tenuti da Banca d'Italia e IVASS (vedi FAQ precedenti).

Chi rilascia garanzie false potrebbe utilizzare denominazione, marchi o altri elementi distintivi di soggetti regolarmente autorizzati al rilascio di garanzie, ma che nei fatti non sono operativi nel settore.



Si raccomanda di non chiedere informazioni o conferme usando i recapiti indicati nel documento contrattuale perché potrebbe trattarsi di recapiti di comodo (ad esempio, quelli degli stessi autori della contraffazione). Per le stesse ragioni si consiglia di non effettuare ricerche sul web utilizzando indirizzi o collegamenti ipertestuali presenti sui documenti forniti dal presunto garante. Negli elenchi dei soggetti abilitati al rilascio di polizze fideiussorie (vedi FAQ n. 23), l'IVASS indica i recapiti presso cui è possibile verificare la polizza.